



COMUNE DI MONTECICCARDO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 | Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRI=
| BUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES -
Data | E APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ANNO
27-05-13 | 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GOFFI FEDERICO	P	LANI MAURO	P
VAGNINI GIULIANO	A	POLEI ANTONELLA	A
GIANGOLINI ELISA	P	VAGNINI ENZO	A
GUERRA SIMONE	P	FRANCESCONI LUCA	A
FERRI FIORDISOLE	P	MENGACCI CATIA	P
MORELLI MICHELE	P	NOBILI CHIARA	P
BARBIERI LUCA	P		

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 9
Assenti n. 4

L'assessore esterno PALAZZI ALICE risulta: Presente Assente

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor GOFFI FEDERICO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA DONATO, anche con funzioni di verbalizzante.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

BARBIERI LUCA
LANI MAURO
MENGACCI CATIA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. - **TARES**

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

TENUTO CONTO che l'art. 10, comma 2, del D.L. 35 dell'8/4/2013 (in corso di conversione), detta nuove disposizioni vevoli per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., ed in particolare:

"a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del

tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

VISTA la Circolare del MEF n. 1/DF del 29/04/2013 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. 35/2013;

VISTO il Decreto del MEF del 14/05/2013 con il quale è stato approvato il bollettino di conto corrente postale a rilevanza nazionale per il versamento della TARES;

CONFERMATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TIA2 il cui regolamento era stato da ultimo adeguato con atto di Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 14.03.2013, con la quale è stato stabilito di affidare la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013 alla società Marche Multiservizi s.p.a. che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA 2, in conformità al disposto di cui all'art. 14, comma 35 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 14.03.2013 con la quale si approvava il regolamento comunale per la disciplina della TARES, compreso il regime transitorio per l'anno 2013, e si determinavano il numero di rate di versamento del tributo;

RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento sopra indicato, limitatamente alla parte che disciplina il tributo nell'anno di transizione 2013, adeguando lo stesso ai nuovi dettami normativi e stralciando la disciplina transitoria 2013 dal regolamento;

PRECISATO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ed allo stesso allegato quale parte integrante e sostanziale, ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", mentre la disciplina transitoria riferita al solo anno 2013 è disciplinata dal dispositivo del presente atto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO CHE:

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267;
- la presente proposta è stata presentata alla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del _____;
- è stato acquisito il parere del revisore dei conti sulla presente proposta di delibera con prot. _____ del _____, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b)/7, del D.L.gs. 267/2000 come novellato dal D.L: 174/2012;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina TARES a modifica di quello approvato con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 15.03.2013, che si compone di n. 42 articoli;
- 3) di precisare che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di approvare la seguente disciplina transitoria per l'anno 2013 come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 35/2013 in corso di conversione stabilendo che:
 - a) Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di luglio, settembre, novembre.
 - b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il comune per il tramite del gestore del servizio, provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TIA 2 e detti pagamenti, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
 - c) di avvalersi della deroga prevista per l'anno 2013 di affidare la riscossione del tributo al soggetto già affidatario del servizio al 31/12/2012, ossia Marche Multiservizi spa, confermando così l'indirizzo già espresso con atto di Consiglio Comunale n. 15/2013, dando mandato al responsabile del settore di perfezionare gli atti con la società sopra indicata, sul presupposto che ciò non comporti aggravio di costi per l'ente, come conseguenza diretta dell'affidamento del servizio di gestione del tributo;
 - d) Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente, secondo la disciplina vigente in tale anno. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate fino all'approvazione delle tariffe per l'anno 2013, è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013;
- 6) di precisare che il Regolamento per la disciplina della Tariffa Integrata

Ambientale –TIA2 – da ultimo integrato con atto di Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2011, dispiega i suoi effetti fino al 31.12.2012 e che il Regolamento approvato con atto di C.C. n. 16 del 14.03.2013 è sostituito qui approvato ed allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) Responsabile del Servizio Interessato Sig.ra F. Gresta, in data 16/04/2013, favorevole;
- b) Responsabile di Ragioneria Rag. L. Alessandroni, in data 16/04/2013, favorevole;

TENUTO CONTO CHE:

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- la presente proposta è stata presentata alla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 23/05/2013;
- è stato acquisito il parere del revisore dei conti sulla presente proposta di delibera con prot. 2780 del 23/05/2013, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b)/7, del D.Lgs. 267/2000 come novellato dal D.L: 174/2012;

Interviene il Responsabile del Settore economico Finanziario Alessandroni Lorena

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI N. 10

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre il C.C., ravvisata l'urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to GOFFI FEDERICO

SECRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIA DONATO

Prot. n.

Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio, viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

Monteciccardo, 29/05/2013

SECRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIA DONATO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Monteciccardo,


SECRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA DONATO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monteciccardo,

19/06/2013

~~SECRETARIO COMUNALE~~
~~DOTT.SSA MARIA DONATO~~



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Patricia Cresta